

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 52 DEL 18/01/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA BIOGEA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI IN "SERVICE". RINNOVO DALL'1/01/2024 AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 61/24

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“Il 31 dicembre 2023 è scaduto l’accordo stipulato tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Struttura sanitaria privata BIO.GEA s.r.l., laboratorio privato di analisi cliniche con sede a Vicenza, in via Fabiani n. 10.

L’accordo prevede la fruizione da parte della predetta Struttura di un “service” per prestazioni di Laboratorio Analisi, di Microbiologia e Virologia (branca 03), nonché di Medicina Trasfusionale.

La Regione Veneto con nota prot. n. 161703 del 16 aprile 2013 ad oggetto “Realizzazione di una rete di laboratori. Riscontro” aveva preso atto della costituzione di una rete, secondo il modello organizzativo previsto dalla D.G.R.V. n. 4052 dell’1/12/2007, tra la scrivente Azienda U.L.SS. in veste di service e il Laboratorio Analisi Biogea srl per la fase *pre* e *post* analitica.

Considerata la proficua collaborazione tra le Parti, in atto dal 2010, la Struttura BIO.GEA S.r.l., ha manifestato con nota PEC del 23/11/2023, agli atti, la volontà di proseguire nella collaborazione anche per l’anno 2024.

Preso atto dei pareri favorevoli della Direzione Sanitaria, del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est e del Direttore della U.O.C. Medicina di Laboratorio di Vicenza, acquisiti agli atti, si propone, per le premesse sopra esposte, il rinnovo dell’accordo per l’esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi in “service” tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Struttura Sanitaria privata BIO.GEA S.r.l. per l’anno 2024, alle condizioni e termini descritti nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per l’esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi in “service” tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Struttura Sanitaria privata BIO.GEA S.r.l. con decorrenza dal 1/01/2024 e fino al 31/12/2024, alle condizioni precisate nel contratto allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 220.000,00 per l’anno 2024, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2024 al conto di ricavo 5107000100;
3. di incaricare l’U.O.C. Medicina di Laboratorio di Vicenza di dare seguito al rapporto di collaborazione previsto in convenzione e la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto amministrativo consequenziale;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI**

**DI LABORATORIO (*SERVICE*)**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

**E**

**BIO.GEA S.r.l.** di seguito denominata anche "Struttura", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Fabiani, 10 – codice fiscale e partita IVA n. 03419560242 - rappresentata dal legale rappresentante, dott.ssa Maddalena Maraschin, (nata a Vicenza il 18/10/1970 Cod. Fisc. MRS MDL70R58 L840F),

**SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto**

L'U.L.SS. si impegna a garantire un "*service*" a favore della Struttura con sede a Vicenza, in via Fabiani n. 10, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Laboratorio Analisi, Microbiologia e Virologia (branca 03), nonché di Medicina Trasfusionale di cui al vigente CVP nonché, per quelli ivi non previsti, dalla Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito internet istituzionale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)) con applicazione delle percentuali di sconto di cui al successivo articolo 5.

– La Struttura prende atto ed accetta che le tariffe e le percentuali di sconto di cui al successivo articolo 5 saranno ricalcolati a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti della Regione Veneto che definiranno, a partire dal 1° aprile 2024, le tariffe del Nomenclatore Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale

## **Articolo 2 - Esami Aggiuntivi**

Qualora, per la formulazione di un referto definitivo, fosse necessario effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici, la Struttura inoltrerà all'U.L.SS. una richiesta espressa, tramite mail all'indirizzo: [laboratorio.analisi@aulss8.veneto.it](mailto:laboratorio.analisi@aulss8.veneto.it), all'effettuazione di esami aggiuntivi.

## **Articolo 3 - Materiali**

Il materiale necessario per la raccolta ed il trasporto dei campioni (provette, aghi, camicie e contenitori vari) compresa la fornitura di siringhe eparinate necessarie per eseguire il dosaggio dell'HBCO (carbossiemo globina), sarà fornito dal Laboratorio dell'U.L.SS.

## **Articolo 4 - Modalità di invio e trasporto materiale**

L'organizzazione del servizio compresa la procedura per l'invio dei campioni (tipo di provetta o contenitore, modulistica, ecc.) dovrà essere concordata con il Direttore della Medicina di Laboratorio di Vicenza. Informazioni al riguardo potranno in ogni momento essere reperite nella *Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio* dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (disponibile sul sito internet istituzionale [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)).

I campioni saranno accettati dal laboratorio dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12.

La Struttura comunque garantisce a proprio carico il trasporto del materiale, con le cautele idonee ed i mezzi atti a garantire l'affidabilità dei risultati e la protezione igienica secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003. I referti saranno inviati alla Struttura esclusivamente con servizio telematico *on line* (referti online [www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)).

## Articolo 5 - Tariffe applicate

Per l'attività di cui al presente accordo, la Struttura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dal vigente CVP con applicazione di una percentuale di sconto pari al 40% sul fatturato complessivo lordo annuo.

Le prestazioni, sulla scorta di analitiche rendicontazioni, fornite dal Direttore del Laboratorio di Analisi, saranno fatturate con cadenza trimestrale.

La Struttura provvederà al pagamento, entro la data indicata nella fattura, mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.

In caso di variazione delle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale, le Parti sono concordi sulla necessità di rivedere il presente articolo con particolare riguardo alle percentuali di sconto in esso previste.

## Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Struttura.

La Struttura nomina l'U.L.SS. **Responsabile** del trattamento dei dati personali, "*categorie particolari di dati*", raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente accordo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali della

Struttura e nel rispetto della precitata normativa in materia. L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al **Titolare** del Trattamento dei dati personale, la Struttura, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 7 - Durata, facoltà di recesso e risoluzione**

Il presente accordo ha validità dal **1 gennaio 2024** al **31 dicembre 2024** e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi scritti fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.

Non è previsto il rinnovo tacito. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite posta certificata.

Le parti si riservano il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali l'accordo s'intende risolto di diritto.



### **Articolo 8 - Foro competente**

Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

### **Articolo 9 - Clausola finale**

Il presente accordo:

➤ è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni;

➤ è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

➤ è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

➤ viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

### **Articolo 10 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza lì

per la Struttura

per l'Azienda

BIO.GEA Srl

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Maddalena Maraschin)

(Maria Giuseppina Bonavina)